

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento di un servizio di studio ed analisi avente ad oggetto la valutazione ex ante degli strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 37 (2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 1046/2018, da attivare nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

1. Oggetto del servizio in sintesi

L'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL nel prosieguo), Divisione III, Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale (PON) "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" (riprogrammato con Decisione della Commissione C(2017) 8928 del 18.12.17) e del Programma Operativo Nazionale (PON) "Iniziativa Occupazione Giovani" (riprogrammato con Decisione della Commissione C(2017) 8927 del 18.12.17), al fine di supportare l'uso di strumenti finanziari in Italia nel periodo di programmazione 2014 – 2020, ha necessità di acquisire un servizio di studio ed analisi specificamente mirato a fornire la valutazione ex ante prevista all'art. 37 (2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 1046/2018.

Il codice CPV dei servizi in affidamento è 79419000-4 ("Servizi di consulenza di valutazione").

2. Descrizione del contesto e dei contenuti del servizio richiesto

2.1 Introduzione e contesto

L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione deve

mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che un'attenzione particolare deve essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.

Nel periodo di programmazione 2014-2020, la politica dei fondi SIE gioca un ruolo decisivo nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020. I vincoli finanziari per le amministrazioni pubbliche condizionano ulteriormente l'orientamento della politica di coesione sui risultati e richiedono una più elevata efficienza nell'uso dei fondi pubblici.

In questo contesto, gli strumenti finanziari possono giocare un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione.

Nel corso degli ultimi anni in Europa e in misura inferiore in Italia, nell'ambito degli strumenti finanziari, un ruolo sempre più importante è stato conquistato dai così cosiddetti "Social Impact Investments", ovvero una modalità di attuazione degli Strumenti Finanziari finalizzati a investimenti capaci di produrre oltre a rendimenti economici, positivi effetti sociali per le comunità anche grazie alla sinergia pubblico-privato.

Lo sviluppo di strumenti finanziari di "Social Impact Investments" che legano gli investimenti a obiettivi sociali misurabili e compatibili con un rendimento economico rappresenta una modalità innovativa per orientare la cultura imprenditoriale verso la soluzione di alcuni temi sociali soprattutto nel contesto macroeconomico attuale.

Le società contemporanee affrontano oggi sfide inedite rispetto al passato quali l'emergere di nuovi rischi e bisogni sociali causati dal persistere della crisi economico-finanziaria e il conseguente aumento della domanda di servizi di welfare sempre più complessi. Di fronte a questi e altri fattori molti degli strumenti e delle strategie su cui sono stati costruiti la maggior parte dei sistemi sociali occidentali si stanno rivelando obsoleti e inadeguati, richiedendo la ricerca di nuovi paradigmi che possano permettere di superare i problemi presenti.

Nell'ambito di tali nuove sfide, e in coerenza con gli obiettivi della programmazione comunitaria, ANPAL intende procedere alla creazione di un nuovo Strumento Finanziario di Social impact investing, finalizzato a contrastare la disoccupazione e inattività giovanile nelle regioni meno sviluppate e in transizione, attraverso il miglioramento dell'occupabilità degli stessi.

Gli strumenti finanziari possono giocare un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione, a maggior ragione quelli a impatto sociale, che si caratterizzano per l'intenzionalità proattiva con cui l'investitore persegue lo scopo sociale, insieme al ritorno economico; per il fatto di essere concepiti attorno agli obiettivi di impatto sociale da raggiungere e, in fine, per essere strutturati su modelli di misurazione dell'impatto e resi sostenibili attraverso un legame tra obiettivi di impatto raggiunti e remunerazione del capitale investito.

Lo strumento di SII che ANPAL intende realizzare, infatti, è caratterizzato da un sistema di premialità strutturato in funzione degli impatti generati nell'ambito dei progetti finanziati dal Fondo, commisurato al risparmio derivante dalla scelta di attivazione del Fondo rispetto all'attuazione di interventi alternativi, ad esempio politiche passive sulle stesse tematiche.

Questo tipo di approccio è riconducibile alla tipologia di strumenti Pay by results in cui la premialità è legata non solo al risultato raggiunto, ma anche al risparmio ottenuto. Nel contesto dei Fondi SIE l'orientamento ai risultati e la valutazione di impatto sono divenuti chiave di volta della programmazione 2014-2020 alla luce di un progressivo orientamento della Commissione verso politiche più evidence-based.

Per la Programmazione 2014-2020, le disposizioni regolamentari rilevanti per gli strumenti finanziari sono elencate nel Regolamento Disposizioni Comuni (come modificato dal Reg.1046/2018), che contiene una sezione distinta sulle specificità che caratterizzano gli strumenti finanziari (Titolo IV – Articoli 37-46). I Fondi SIE possono essere usati per supportare strumenti finanziari nell'ambito di una o più programmazioni al fine di contribuire al raggiungimento di specifici obiettivi.

In particolare, ai sensi dell'articolo 37.2, il sostegno di strumenti finanziari da parte dei fondi SIE è basato su una valutazione ex ante che fornisca evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere.

Nello specifico, tale valutazione ex ante deve comprendere:

- a) un'analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici o delle priorità di investimento da affrontare al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici definiti nell'ambito di una priorità e da sostenere mediante strumenti finanziari. Tale analisi si basa sulla metodologia delle migliori prassi disponibili;
- b) una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si ritiene saranno sostenuti dai fondi SIE, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a contenere al minimo la distorsione del mercato;
- c) una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità di remunerazione preferenziale, e del relativo livello, intesa ad attrarre risorse complementari da investitori privati e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l'entità di tale remunerazione preferenziale, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;

- d) una valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni *ex ante* effettuate in passato dagli Stati membri, compreso il modo in cui tali lezioni saranno applicate in futuro;
- e) la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
- f) un'indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario considerato contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici della pertinente priorità, compresi gli indicatori per tale contributo;
- g) disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione *ex ante* durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a tale valutazione, se durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritiene che la valutazione *ex ante* non possa più rappresentare con precisione le condizioni di mercato esistenti al momento dell'attuazione.

Nei documenti di orientamento sulla valutazione *ex ante* per gli strumenti finanziari nella Programmazione 2014 – 2020, di seguito elencati e messi a disposizione dalla Commissione europea e dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), vengono dettagliatamente illustrati ambito di applicazione e finalità della valutazione *ex ante* e se ne descrive la metodologia:

- Guidance for Member States on Article 37(2) CPR– Ex-ante assessment (EGESIF_14_0039-1 11/02/2015)
- Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020 - A short reference guide for Managing Authorities (ARES (2014)2195942 - 02/07/2014);
- Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period - General methodology covering all thematic objectives - Quick reference guide (pubblicata a maggio 2014);
- Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period - General methodology covering all thematic objectives – Volume I (pubblicato ad aprile 2014).

L'obiettivo generale della valutazione *ex ante* è quello di promuovere il ricorso a processi decisionali fondati su prove scientifiche, da parte delle Autorità di gestione che intendano progettare e attuare strumenti finanziari. Attraverso la valutazione *ex ante* si prevede che le Autorità di gestione forniscano la prova dell'adeguatezza dello strumento finanziario ipotizzato, a fronte di un fallimento del mercato identificato ovvero di una situazione di investimento subottimale, e che assicurino che lo strumento finanziario contribuirà alla realizzazione del Programma e degli obiettivi tematici dei Fondi strutturali.

Il completamento della valutazione *ex ante* dovrebbe consentire all'Autorità di gestione di contrastare le lacune del mercato di priorità elevata e di definire le priorità per l'allocazione delle risorse pubbliche, in conformità con il PON IOG riprogrammato.

A seguito della revisione del Quadro Finanziario Pluriennale l'ANPAL, in accordo con il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha programmato nel corso dell'anno 2017 il rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani. Nel mese di dicembre dello stesso anno la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2017) 8927 ha approvato la proposta, consentendo la prosecuzione degli interventi fino al termine della Programmazione 2014 – 2020. Il PON IOG riprogrammato, oltre a garantire in termini innovativi la prosecuzione delle iniziative di contrasto del fenomeno “NEET”, già avviate a partire dal 2014, prevede anche un nuovo Asse di intervento (Asse 1-Bis), con una dotazione finanziaria aggiuntiva di risorse (solo FSE), finalizzate a finanziare nelle Regioni meno sviluppate e in transizione ulteriori azioni di contrasto della disoccupazione giovanile, rivolte non soltanto ai NEET, ma anche agli altri giovani disoccupati ed inattivi fino a 29 anni di età.

Tra le Schede di Misura definite da ANPAL per l'attuazione dell'Asse 1 bis (complementari rispetto a quelle dell'Asse 1 approvate in data 20 settembre 2017 per la Nuova Garanzia Giovani), una è stata dedicata all'implementazione di un “Progetto pilota per la creazione di strumenti di finanziamento di investimenti ad impatto sociale (Social Impact Investments)”.

Analisi aggiuntive per strumenti di social impact investing

Come sopra anticipato, gli strumenti di social impact investing si caratterizzano per il fatto di essere concepiti attorno agli obiettivi di impatto sociale da raggiungere e per essere resi sostenibili attraverso un legame tra obiettivi di impatto raggiunti e remunerazione degli stessi.

Tali strumenti, necessitano pertanto nelle fasi di progettazione, attuazione e gestione, di una struttura procedurale e di un livello di analisi aggiuntivo rispetto a quello richiesto dalle classiche tipologie di strumento finanziario codificate dalla prassi dei Regolamenti comunitari.

In questo contesto, si richiede all'aggiudicatario del servizio, di approfondire i seguenti aspetti.

1. Come costruire il modello di remunerazione degli impatti in modo tale da renderlo ammissibile con la regolamentazione dei Fondi SIE.
2. Le metodologie disponibili per la misurazione degli impatti generati, identificando quelle potenzialmente più adatte alla fattispecie in questione.
3. Il ruolo del valutatore indipendente.

In coerenza con il quadro regolamentare, ricorre per ANPAL l'esigenza di acquisire i servizi di valutazione *ex ante* necessari per attuare uno strumento finanziario di social

impact investing, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi dei principali impatti sociali attesi.

- Riduzione del tasso di disoccupazione e dispersione scolastica dei soggetti target nei territori di riferimento (incrementale rispetto al gruppo di controllo).
- Riduzione del tasso di soggetti NEET nel medio periodo (almeno dopo 24 mesi dalla chiusura dell'intervento).
- Incremento dell'occupazione addizionale nel medio/lungo periodo e della produzione incrementale associabile (almeno dopo 12 mesi dalla chiusura dell'intervento, rispetto al gruppo di controllo).

A mezzo della procedura di gara regolamentata dal presente atto, ANPAL intende dunque selezionare un operatore professionale specializzato a cui affidare il compito di rendere i servizi di studio e ricerca specificamente mirato a fornire la prescritta valutazione ex ante relativamente agli strumenti finanziari di social impact investing da attuare nell'ambito dell'Asse 1 bis del PON IOG.

2. 2 Metodologia e Struttura

2.2.1 Building Blocks dell'analisi sull'uso degli strumenti finanziari

Al fine di fornire una base che giustifichi il ricorso al Fondo Sociale Europeo per supportare gli strumenti finanziari che l'Autorità di gestione si propone di attuare, le analisi elaborate dall'Operatore selezionato consisteranno nei due blocchi chiave (Building Blocks) richiamati dalla metodologia proposta dalla BEI: Blocco 1 "Valutazione del mercato" e Blocco 2 "Attuazione e gestione". La richiamata metodologia è stata elaborata per soddisfare le specifiche richieste dell'articolo 37(2) del RDC per la valutazione ex ante, che le Autorità di gestione devono produrre allo scopo di contribuire con risorse dei Fondi SIE agli strumenti finanziari. Come si è detto, la metodologia segue attentamente la guida contenuta in "*Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period*" commissionata dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) su incarico dei competenti servizi della Commissione Europea e pubblicata sul sito della Commissione¹ ("Metodologia").

Va sottolineato che, sebbene queste Linee Guida non siano considerate obbligatorie, esse sono state promosse ed avallate dalla Commissione Europea per fornire alle Autorità di gestione indicazioni metodologiche che consentano di osservare le previsioni specifiche dell'articolo 37(2).

I due blocchi (*Building Blocks*) per la valutazione ex ante sono brevemente sintetizzati di seguito.

1

Vedi http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/fin_inst/index_en.cfm.

Tabella 1: Blocco 1 “Valutazione del mercato”

Blocco 1	Valutazione del mercato
a) analisi dei fallimenti di mercato, delle situazioni di investimento non ottimali e delle necessità di investimento	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi dell'importo delle risorse SIE che devono essere allocate al fine di attrarre altri investitori e colmare le lacune di investimento o contribuire a questi obiettivi; • Contributo dello strumento finanziario alla strategia e ai risultati attesi dal Programma di riferimento, colmando una lacuna di fattibilità o un deficit di finanziamento; • Identificazione delle principali ragioni, tipologie e misure dei fallimenti di mercato e delle situazioni di investimento sub-ottimali, basata sulla metodologia delle buone prassi disponibili, che assicuri che le risorse degli strumenti finanziari siano utilizzate laddove possano fare effettivamente la differenza.
b) valore aggiunto degli strumenti finanziari	<ul style="list-style-type: none"> • Valore aggiunto dello strumento finanziario, coerenza con altre forme di intervento pubblico che affrontino i medesimi fallimenti di mercato, per limitare eventuali sovrapposizioni ed evitare obiettivi contrastanti; • Possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, tra cui la proporzionalità tra l'intervento previsto e le esigenze di mercato identificate; • Misure tese a contenere al minimo le distorsioni del mercato che derivino dagli strumenti finanziari.
c) Risorse complementari, pubbliche e private	<ul style="list-style-type: none"> • Stima delle risorse aggiuntive, pubbliche e private, che lo strumento finanziario può potenzialmente raccogliere; • Cofinanziamento fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore); • Effetto leva previsto²; • Se rilevante, una valutazione sulla necessità e sul livello di remunerazione preferenziale intesa ad attrarre risorse complementari da investitori privati.
d) Lezioni apprese	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi considerati

² Ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento finanziario e dell'articolo 223 del Regolamento di applicazione, l'effetto leva dei fondi dell'Unione è pari alla quantità di finanziamento ai destinatari finali ammissibili diviso per l'importo del contributo dell'Unione.

	<p>rilevanti nel passato;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisi delle valutazioni ex ante condotte in passato dagli Stati membri; • Applicazione di queste lezioni per assicurare che gli strumenti finanziari si fondino sulla conoscenza esistente e acquisita.
--	--

Tabella 2: Blocco 2 “Attuazione e gestione”

Blocco 2	Attuazione e gestione
e) Strategia di investimento proposta	<ul style="list-style-type: none"> • Copertura tematica e geografica dello strumento finanziario; • Garantire che, ai sensi dell’art. 38 del RDC, l’opzione per quanto riguarda la modalità di attuazione sia la più appropriata con riferimento alle situazioni nazionali/regionali; • Prodotti finanziari da offrire per garantire una risposta adeguata alle esigenze del mercato; • Target dei destinatari finali; • Se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni per massimizzare l'efficienza.
f) Risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione dei risultati attesi e degli output dello strumento finanziario nell’ambito delle priorità del Programma; • Definizione dei valori di riferimento e degli obiettivi basati sul contributo specifico dello strumento finanziario alle priorità del Programma, compresi gli indicatori di risultato per tale contributo.
g) Disposizioni che consentano la revisione della valutazione ex ante	<ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni per la revisione della valutazione ex ante; • Procedure pratiche e metodologiche per aggiornare la valutazione ex ante; • Misure per adeguare l’attuazione dello strumento

finanziario.

In considerazione delle caratteristiche specifiche di uno strumento finanziario di social impact investing, sono state identificate delle domande di valutazione specifiche a corredo e di specificazione dei blocchi sopra illustrati.

Tabella 3: Quesiti valutativi proposti per la VEXA relativa al fondo tematico OT 8 e SII

Blocco 2	Attuazione e gestione
Individuazione dei problemi di mercato esistenti a livello territoriale (Regioni del mezzogiorno – Aree metropolitane)	Quali aspetti del contesto socio-economico dei territori di riferimento sono favorevoli alla creazione di opportunità di lavoro per i giovani a rischio di esclusione socio-lavorativa? Quali quelli sfavorevoli?
Analisi delle situazioni di investimento sub-ottimali e Quantificazione del fabbisogno di investimento	Quali sono i vincoli che limitano l'offerta da parte di soggetti del Terzo Settore di servizi e misure di formazione professionale e supporto all'inserimento lavorativo per i giovani? Quali sono gli ostacoli che ne limitano l'accesso ai finanziamenti? Qual è la dimensione del gap esistente tra la domanda e l'offerta di finanziamento?
Definizione del valore aggiunto degli strumenti finanziari orientati al Social Impact	In che misura sono state confrontate le alternative tra strumenti finanziari disponibili? In che misura è stata valutata la coerenza con altre forme di intervento pubblico?
Capacità di attrazione di capitali pubblici e privati addizionali	In che modo lo strumento finanziario è in grado di attirare capitali pubblici e privati? È stato ipotizzato un livello di remunerazione da accordare ai capitali privati?
Analisi delle esperienze passate e lezioni apprese	Sono state esaminate le esperienze pregresse realizzate a livello regionale/nazionale per strumenti finanziari analoghi? In che misura sono stati identificati i fattori di successo delle esperienze pregresse?

Strategia di investimento proposta	<p>La strategia di investimento è coerente con le evidenze sulla valutazione del mercato e sul valore aggiunto dello strumento finanziario?</p> <p>In che modo la strategia di investimento è legata alla strategia del PON IOG?</p> <p>In che misura è stata determinata la dotazione finanziaria dello strumento?</p> <p>I beneficiari individuati sono in linea con i principi di eleggibilità previsti dal PON IOG?</p> <p>La struttura di governance per la gestione dello strumento finanziario rappresenta la modalità di attuazione più appropriata?</p>
Risultati attesi in relazione agli obiettivi del PON IOG e sistema di monitoraggio	<p>E' stato stimato il contributo dello strumento finanziario al raggiungimento degli indicatori di output e di risultato previsti?</p> <p>E' stato definito il sistema di monitoraggio dello strumento finanziario?</p> <p>E' stato definito un adeguato flusso informativo sullo stato di attuazione degli interventi sostenuti con lo strumento finanziario?</p>
Piano di revisione della valutazione	<p>Sono stati definiti tempi e modi per una revisione o aggiornamento della valutazione ex ante?</p> <p>In che misura sono state previste delle valutazioni ad hoc sullo strumento finanziario?</p>

2. 3. Oggetto specifico dell'affidamento

L'oggetto del servizio è l'acquisizione di un Rapporto di studio di valutazione ex ante propedeutico all'attuazione di uno strumento finanziario di social impact investing. La struttura del rapporto deve seguire quella delineata all'articolo 37 (2) del RDC "Requisiti per la valutazione ex-ante" e articolarsi in tre sezioni principali:

- Attività preliminare all'avvio dell'analisi:
 - raccolta ed elaborazione dei dati acquisiti direttamente dagli stakeholder e attraverso la letteratura esistente al fine di delineare il contesto di riferimento;
 - ricognizione delle esperienze pregresse a livello nazionale ed europeo su Strumenti finanziari di social impact investing connessi all'obiettivo tematico 8.

- Blocco 1 “Valutazione del mercato”, che esamina l'equilibrio tra domanda e offerta mettendo in luce eventuali esigenze di finanziamento (fallimenti di mercato e condizioni di investimento sub-ottimali) che giustificano il ricorso all'uso di SF e tutti gli ulteriori aspetti evidenziati nella tabella 1 e 3;
- Blocco 2 “Attuazione e gestione”, che, sulla base delle conclusioni tratte nel corso dell'analisi descritta nel Blocco 1, è incentrato sulla strategia di investimento e sulla struttura di governance dello strumento, compreso un esame delle opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38 del RDC, i prodotti finanziari da offrire e i destinatari finali e tutti gli ulteriori aspetti evidenziati nella tabella 2 e 3.

Partendo dalla documentazione già predisposta da ANPAL circa la volontà di attuare un *“Progetto pilota per la creazione di strumenti di finanziamento di investimenti ad impatto sociale”* (Scheda di Misura – Asse 1 bis), allo scopo di garantire coerenza con il Programma Operativo PON IOG, l'analisi sarà condotta in stretto coordinamento con l'Autorità di gestione, e si baserà anche su informazioni e documenti forniti da essa e da altre istituzioni competenti.

L'analisi da effettuare con riferimento alle Attività (sub § 2.4) e ai Prodotti documentali attesi (sub § 2.5) seguirà l'approccio introdotto nella precedente Sezione 2.2 e sarà in linea con i requisiti della valutazione ex ante stabiliti dall'art. 37(2) del RDC e con la Metodologia.

2.4. Attività

A. Considerazioni generali e guida all'uso di strumenti finanziari di social impact investing, con riferimento prioritario alle aree tematiche rilevanti per lo studio in questione

L'obiettivo è quello di fornire considerazioni generali e una guida per l'attuazione degli strumenti finanziari di social impact investing che tenga conto delle specificità dei fondi SIE, partendo dalla letteratura e dalle esperienze pratiche maturate nell'attuazione di questo tipo di strumenti, con particolare riferimento agli ambiti inerenti all'Obiettivo Tematico 8 “Occupazione” (*promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori*).

e Considerazioni generali e la Guida devono tenere conto, se opportuno, delle analisi e della documentazione già esistenti, come ad esempio dei documenti di programmazione relativa al Fondo Sociale Europeo e all'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile adottati in Italia, dei documenti rilevanti in materia di strumenti finanziari di social impact investing e di ulteriori studi che possano contribuire a fornire una panoramica completa sul tema, con riferimento prioritario al nostro Paese e a contesti a questo comparabili.

Si dovrà inoltre offrire una sintesi dei vari approcci, metodi e strumenti che si possono adottare per valutare l'impatto sociale, analizzando quindi il tema della valutazione dal punto di vista del policy maker. L'adozione di strumenti finanziari ad impatto sociale, basati sul principio del "pay by result", attribuisce infatti un ruolo chiave alla dimensione della valutazione, poiché in questo tipo di interventi la remunerazione dell'investimento è strettamente vincolata ad obiettivi e risultati specifici che devono essere raggiunti e opportunamente verificati e valutati in termini di impatti sociali prodotti. Si fa in questo caso riferimento agli approfondimenti esplicitati nell'ambito della metodologia e agli ambiti aggiuntivi previsti dal § 2.1.1 ulteriori rispetto a quelli esplicitamente richiesti dall'art. 37(2).

L'analisi sub A deve anche tenere conto degli strumenti finanziari già esistenti e deve definire brevemente le implicazioni delle esperienze pregresse e di quella attuale con questi strumenti, per la progettazione e l'attuazione di strumenti finanziari di social impact investing nel framework della programmazione 2014-2020.

Il Rapporto Iniziale (cfr. § 2.5) deve contenere gli obiettivi dello studio, il contesto, la strategia generale per analizzare le esigenze di finanziamento con riferimento all'Obiettivo tematico considerato, compresi eventuali requisiti specifici per le singole Regioni (che sono Organismi Intermedi del Programma di riferimento) in linea con la pianificazione e con l'art. 37(2) del RDC.

B. Linee guida e analisi sull'uso degli strumenti finanziari nell'ambito dell'OT 8 e degli impatti sociali identificati

Sulla base dei risultati dell'analisi sub A, l'Operatore selezionato fornirà considerazioni approfondite, incentrate sull'Obiettivo Tematico 8, le aree di investimento considerate come di priorità elevata per l'Autorità di gestione e il conseguimento degli obiettivi dei principali impatti sociali attesi.

L'analisi deve comprendere una descrizione degli strumenti finanziari proposti, la loro definizione, i prodotti finanziari, il funzionamento previsto e gli istituti giuridici contemplati, specialmente con riferimento all'osservanza della normativa in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

I servizi oggetto dell'affidamento devono, dunque, fornire linee guida generali sull'uso degli strumenti finanziari da implementare nell'ambito dell'area di investimento e ambito di applicazione identificato dall'AdG e sintetizzato di seguito.

Il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" - Asse 1 bis prevede il ricorso a strumenti finanziari nell'ambito della *Scheda di Misura, "Progetto pilota per la creazione di strumenti di finanziamento di investimenti ad impatto sociale (Social Impact Investments)"*.

Nello specifico, attraverso la Scheda di Misura *"Progetto pilota per la creazione di strumenti di finanziamento di investimenti ad impatto sociale (Social Impact Investments)"* si intende sostenere la creazione di un Fondo destinato a finanziare imprese che operino sui territori

(nell'ambito dell'OT8 "Occupabilità") e in grado di assicurare una ricaduta sociale di contrasto alla disoccupazione (in particolare aumento dell'occupabilità e dell'occupazione) del target riferimento (giovani a rischio di emarginazione anche non NEET).

Il Fondo sarà destinato a finanziare centri di eccellenza ovvero altri interventi innovativi che prevedano la formazione e riqualificazione professionale sulla base dei fabbisogni professionali emergenti nei territori di riferimento, finalizzati all'aumento misurabile dell'occupabilità e all'inserimento lavorativo dei soggetti target, sostenibile nel medio/lungo periodo.

La Divisione 3 di ANPAL, in qualità di Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", si propone di attuare un Fondo di social impact investing (SII) sostenuto dai contributi del Fondo Sociale Europeo riprogrammati a favore del nuovo Asse 1 bis. In particolare, l'Autorità di gestione ha ipotizzato una dotazione iniziale del Fondo pari complessivamente a circa 50 milioni di euro. La consistenza del Fondo costituisce in questa fase un'ipotesi di lavoro che dovrà essere validata dal valutatore.

Lo strumento si rivolge alle Regioni meno sviluppate e in transizione: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise, Sardegna. I soggetti destinatari saranno le imprese, le cooperative, le associazioni (in forma singola o associate) capaci di costruire centri di eccellenza ovvero altri interventi innovativi, che prevedano la formazione e/o riqualificazione professionale sulla base dei fabbisogni professionali emergenti nei territori di riferimento.

A tal fine i soggetti destinatari dovranno possedere un elevato know-how nell'ambito delle attività di formazione, anche attraverso partenariati con Enti di formazione, Accademy ecc., e dovranno garantire la presenza di un cofinanziamento privato a livello di progetto.

I principali elementi della strategia di investimento del Fondo tematico sono:

- identificazione di interventi di medie/grandi dimensione (da 5 a 10 milioni di Euro) capaci di generare impatti significativi e duraturi;
- priorità agli investimenti di equity o quasi-equity, al fine di sostenere la maggiore stabilità delle operazioni e degli interventi;
- coinvolgimento di investitori privati che potrebbero cofinanziare il Fondo tematico (investitori a livello di portafoglio) o i progetti;
- quantificazione ex ante ed ex post del ritorno sociale e definizione di regole di remunerazione e modelli di misurazione dell'impatto sociale;
- costituzione di un Comitato di Investimento in cui ANPAL avrà il ruolo di indirizzo politico e validazione delle singole scelte di investimento del Fondo.

In ogni caso i risultati e le conclusioni della valutazione ex ante dovranno fornire all'Autorità di gestione indicazioni in merito all'adequatezza dello strumento finanziario che si propone, ivi compresa la strategia di investimento.

In particolare, l'Operatore selezionato dovrà individuare il tipo di prodotto finanziario più adatto per affrontare le esigenze del mercato e determinare il volume del finanziamento necessario.

Saranno un elemento cruciale delle Linee Guida e dell'Analisi anche le indicazioni circa il calendario per l'attuazione dello strumento finanziario e la selezione del valutatore, come pure la valutazione sulla possibile combinazione con il sostegno sotto forma di sovvenzioni, altre forme di finanziamento pubblico e privato e il supporto di Assistenza Tecnica nell'ambito dello strumento finanziario medesimo.

Sulla base di questi risultati, saranno proposte le opzioni circa la strategia di investimento per lo strumento finanziario previsto, compresi i prodotti e il target dei destinatari, le opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione e la gestione, le modalità di implementazione e la selezione del soggetto attuatore.

Si sottolinea, come già esplicitato sub § 2.1.1, che per l'AdG è di particolare interesse l'approfondimento dei seguenti aspetti, all'interno dei Prodotti da consegnare:

- come costruire il modello di remunerazione degli impatti in modo tale da renderlo ammissibile con la regolamentazione dei Fondi SIE.
- le metodologie disponibili per la misurazione degli impatti generati, identificando quelle potenzialmente più adatte alla fattispecie in questione.
- il ruolo del valutatore indipendente.

C. Conclusioni e misure successive

C.1 Conclusioni

Le conclusioni saranno determinate sulla base delle analisi condotte con riferimento alla parte A e B del servizio, consolidando e riassumendo i risultati e le implicazioni emerse con riferimento all'architettura generale dello strumento finanziario e come questo possa essere in linea con la struttura del Programma Operativo di riferimento. Le conclusioni devono comprendere, tra l'altro, la capacità di affrontare le lacune del mercato messe in evidenza, il valore aggiunto dello strumento proposto, la capacità di attrarre risorse complementari pubbliche e private, i risultati attesi.

C.2 Misure successive e disposizioni per l'aggiornamento e la revisione

L'operatore selezionato deve indicare le disposizioni per un possibile intervento di aggiornamento e/o revisione della valutazione ex ante che deve essere realizzato dall'Autorità di gestione sulla base delle linee guida fornite; ad esempio nel caso in cui l'AdG consideri che la valutazione ex ante non possa più rappresentare con precisione le condizioni del mercato esistenti al momento dell'attuazione dello strumento finanziario

di riferimento. Inoltre, potrebbe sorgere la necessità di avviare una valutazione ex ante per strumenti finanziari che coprano aree di interesse non incluse nel presente affidamento. Questa parte del servizio, dunque, sarà sviluppata con riferimento a questa eventualità e alle modalità più appropriate per coprire esigenze supplementari derivanti in questo contesto.

2.5. Prodotti

Quali prodotti documentali degli espletandi servizi di analisi e valutazione, l'Operatore selezionato dovrà predisporre e consegnare:

- a) **Report Iniziale:** un Report Iniziale che contenga indicazioni minime per la costituzione del Fondo rotativo nazionale. In particolare, il Report deve riportare i risultati e le raccomandazioni che seguono all'analisi condotta sub A e chiarire altresì lo scopo dei servizi resi, deve contenere un piano di attuazione dettagliato e prevedere eventuali proposte di modifica – se necessarie – e contenere un cronoprogramma provvisorio delle attività.

È prevista la consegna di una prima bozza che affronti tutti i punti di cui al Blocco 1 “Valutazione del mercato” e il punto sub e) “*Strategia di investimento proposta*” del Blocco 2 “Attuazione e gestione” (cfr. § 2.2.1, Tabelle 1 e 2).

Le conclusioni contenute nella prima bozza di Report Iniziale dovranno già consentire all'Autorità di gestione la costituzione del Fondo e il conferimento dei contributi del Programma allo strumento.

- b) **Report Intermedio:** la bozza del Report Intermedio consentirà di affinare le analisi condotte e il contenuto dei prodotti richiesti, tenuto conto delle ulteriori indagini effettuate dall'avvio del servizio. La struttura del Report Intermedio dovrà essere allineata del tutto con quella del Report Finale.
- c) **Report Finale:** il contenuto del Report Finale dovrà rispondere agli obiettivi del Servizio oggetto del presente affidamento, come dettagliati al § 2.2, e includere anche un documento di sintesi.
- d) Il **Report Finale** sarà oggetto di revisione e dovrà essere consegnato nuovamente all'Autorità di gestione nella **versione revisionata**.

Nel corso dell'espletamento del servizio, l'Operatore selezionato dovrà mettere a disposizione dell'Autorità di gestione note e materiale di supporto all'implementazione dello strumento finanziario attuato e approfondimenti ad hoc.

3. Gruppo di lavoro

L'Operatore selezionato dovrà provvedere allo svolgimento dei servizi oggetto del contratto in affidamento a mezzo di gruppo di lavoro altamente specializzato, composto

da un panel di figure professionali idoneo a garantire la realizzazione di tutto quanto richiesto ed offerto.

La composizione specifica di tale gruppo è rimessa alla progettazione dei concorrenti. In ogni caso, di seguito si presentano le caratteristiche professionali minime delle principali figure professionali o di progetto che comunque dovranno comporre il gruppo di cui trattasi:

- a)** un responsabile di progetto, avente i seguenti requisiti curriculari minimi
 - esperienza professionale documentabile non inferiore ad anni 10;
 - esperienza professionale in materia di valutazione di Programmi oggetto di cofinanziamento dei Fondi SIE per conto di Amministrazioni titolari dei detti Programmi non inferiore ad anni 7, di cui almeno un anno maturato nella specifica funzione di responsabile / coordinatore dell'intervento; saranno considerati idonei per il calcolo dei suddetti 7 anni di esperienza solamente i Programmi che prevedano espressamente, al loro interno, il ricorso a strumenti finanziari;
 - almeno una esperienza maturata (con il profilo di esperto senior o superiore) in materia di valutazione ex ante dei Programmi detti;
- b)** esperti junior con esperienza professionale non inferiore ad anni 4, di cui almeno 2 anni nella specifica materia della valutazione di Programmi oggetto di cofinanziamento dei Fondi SIE;
- c)** esperti senior con esperienza professionale non inferiore ad anni 7, di cui almeno 4 anni nella specifica materia della valutazione di Programmi oggetto di cofinanziamento dei Fondi SIE;
- d)** un esperto senior con esperienza professionale non inferiore ad anni 7, di cui almeno 3 anni nella specifica materia della progettazione e/o attuazione di strumenti finanziari nell'ambito di Programmi comunitari;
- e)** un esperto senior con esperienza professionale non inferiore ad anni 7, di cui almeno 4 anni nello specifico settore della statistica economica e/o nello sviluppo ed uso di modelli econometrici in ambito di politiche pubbliche;
- f)** un esperto senior con esperienza professionale documentabile non inferiore ad anni 7, di cui almeno 4 anni nello specifico settore della progettazione e/o attuazione di interventi di inclusione sociale.

4. Calendario per la presentazione dei prodotti

I servizi oggetto del presente affidamento avranno avvio dal giorno successivo a quello di comunicazione all'affidatario della intervenuta approvazione del contratto.

Il Report Finale dovrà essere presentato, nella versione revisionata e quindi definitiva entro 4 mesi da tale data.

In ogni caso l'Operatore selezionato, anche dopo la presentazione del Report finale, resta obbligato a fornire tutti i contributi che risulteranno a riguardo ancora necessari (sotto forma di supplemento di analisi, revisione o integrazione del Report presentato), secondo quanto previsto dall'art. 37(2), lett. g) del RDC.

La tabella seguente riporta le scadenze previste per la consegna dei prodotti intermedi e finali, identificando l'avvio dell'attività con la data di perfezionamento del contratto:

Tabella 3: Calendario per la consegna dei prodotti

X	Data stimata di avvio del servizio	Perfezionamento del contratto
A	Data di consegna della I bozza di Report Iniziale	X + 30 giorni di calendario
B	Data di consegna del Report Iniziale (versione definitiva)	X + 45 giorni di calendario
C	Data di consegna del Report Intermedio	X + 60 giorni di calendario
D	Data di consegna del Report Finale	X + 90 giorni di calendario
E	Revisione del Report Finale	X + 120 giorni di calendario

Nella prima settimana successiva all'avvio delle attività, l'aggiudicatario dovrà organizzare un meeting di kick-off delle attività finalizzato a condividere l'impostazione del servizio e a presentare il **gantt di progetto dettagliato** che rispetti le scadenze fissate dal calendario riportato in Tabella 3.

L'Operatore selezionato dovrà rimanere in ogni caso a disposizione dell'Amministrazione – anche dopo la consegna dell'ultimo dei prodotti sopra elencati – fino alla pubblicazione dei risultati e delle conclusioni della valutazione ex ante, entro tre mesi dalla data del completamento, e comunque fino alla presentazione a scopo informativo della valutazione ex ante al Comitato di sorveglianza conformemente alle norme specifiche del Fondo Sociale Europeo (art. 37.3 RDC).

L'Operatore selezionato potrà altresì essere chiamato a collaborare con l'Amministrazione anche oltre questo termine, nella misura in cui - quale *follow up* rispetto al confronto con le Istituzioni comunitarie - si rendessero necessari ulteriori

chiarimenti o spiegazioni in ordine contenuto dei Report o degli altri elaborati messi a disposizione dell'Amministrazione medesima.

5. Proprietà dei prodotti

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico e anche non economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni intellettuali, e di qualsiasi materiale creato, inventato, predisposto o realizzato dall'aggiudicatario o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione appaltante che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale.

Detti diritti, ai sensi della legge n. 633/1941, devono intendersi ceduti, acquisiti e licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

L'aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri o elenchi pubblici.

6. Base d'asta e corrispettivi

Il corrispettivo onnicomprensivo massimo che potrà risultare di competenza dell'Operatore affidatario, da valere ad ogni effetto quale base d'asta della procedura, è dunque stabilito in **€ 146.930,00** (centoquarantaseimilanovecentotrenta/00), oltre IVA ed eventuali altri oneri necessari per legge, da valere a tutti gli effetti anche quale base d'asta della procedura.

La liquidazione dei pagamenti avverrà secondo la seguente scansione:

- a) un importo pari al **10 %** del corrispettivo totale stabilito verrà liquidato a seguito della presentazione da parte dell'Operatore e relativa approvazione da parte dell'Amministrazione della prima bozza di Report Iniziale (di cui alla lettera A, tabella 3, del precedente paragrafo 4);
- b) eguale importo pari al **10 %** del corrispettivo totale stabilito verrà liquidato a seguito della presentazione da parte dell'Operatore e relativa approvazione da parte dell'Amministrazione della versione definitiva del Report Iniziale (di cui alla lettera B, tabella 3, del precedente paragrafo 4);
- c) un importo pari al **20 %** del corrispettivo totale stabilito verrà liquidato a seguito della presentazione da parte dell'Operatore e relativa approvazione da parte dell'Amministrazione del Report Intermedio (di cui alla lettera C, tabella 3, del precedente paragrafo 4);

d) un importo pari al **40 %** del corrispettivo totale stabilito verrà liquidato a seguito della presentazione da parte dell'Operatore e relativa approvazione da parte dell'Amministrazione del Report Finale (di cui alla lettera D, tabella 3, del precedente paragrafo 4);

e) il saldo, pari al **20 %** del corrispettivo totale stabilito, verrà liquidato a seguito della presentazione da parte dell'Impresa e relativa approvazione da parte dell'Amministrazione della versione del Report Finale scaturita dall'attività di revisione operata sul medesimo (di cui alla lettera E, tabella 3, del precedente paragrafo 4), nonché della seconda e conclusiva relazione di cui al successivo paragrafo 7.

Si precisa che il saldo finale, di cui alla precedente lettera e), verrà liquidato previa effettuazione della verifica di conformità finale, di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50 del 2016, secondo le modalità di legge.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50 del 2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute dette saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'affidatario del servizio, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50 del 2016, potrà ricevere l'anticipazione del prezzo ivi prevista, alle condizioni sempre ivi specificate. In questa ipotesi, l'importo dell'anticipazione verrà recuperato per pari quota a valere su ciascuna delle tranche di pagamento (n. 5) sopra previste.

7. Relazioni sull'andamento delle attività

Le attività svolte dovranno essere descritte, da parte dell'Operatore affidatario, in apposite relazioni:

- la prima, da presentarsi unitamente al Report Intermedio (cfr. tabella 3, paragrafo 4);
- la seconda e conclusiva, da presentarsi nei successivi quindici giorni dalla consegna della versione revisionata del Report Finale (cfr. tabella 3, paragrafo 4).

Quest'ultima relazione svolgerà in ogni caso anche una funzione di riepilogo generale di tutte le attività svolte e dei prodotti e documenti predisposti e presentati.

8. Verifiche

L'Impresa potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente alla verifica, da parte dell'Agenzia, della rispondenza ed adeguatezza di ciascuna componente dei servizi ed output forniti rispetto alle specifiche ed ai migliori standard tecnici, metodologici e qualitativi di settore, nonché comunque rispetto agli standard previsti per i medesimi all'interno del

capitolato o negli strumenti nello stesso richiamati oppure all'interno di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei prodotti forniti, l'Agenzia, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento della relativa tranche di pagamento), sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Agenzia potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza stabiliti;
- agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguiti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

9. Tracciabilità

Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Operatore affidatario e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Operatore detto è tenuto a comunicare all'Agenzia, a mezzo lettera raccomandata r.r., sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

L'Operatore affidatario, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

L'operatore affidatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

Lo stesso Operatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

10. Penali

Salvo ogni altro rimedio, viene stabilito il seguente sistema di penali.

Con riferimento alle scadenze previste per la presentazione dei prodotti di cui alla tabella n. 3 del precedente paragrafo 4 (così come eventualmente ridefinite e precisate all'interno di documenti concordati fra le parti)

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei prodotti sopra detti, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Affidatario nel termine di gg. 8 dalla ricezione della contestazione, potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo di aggiudicazione. La presentazione di contributi o prodotti obiettivamente carenti o inadeguati verrà ritenuta mancata presentazione dei medesimi.

In caso di difformità non sostanziali o di rilievo secondario, verrà assegnato all'Affidatario un termine per la regolarizzazione / integrazione dei prodotti forniti (non superiore a 5 giorni), trascorso inutilmente il quale la carenza o mancanza verrà trattata alla stregua di difformità rilevante, con applicazione delle penali sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 l'entità delle penali non potrà comunque superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

11. Diritti ed obblighi delle parti

Per tutto quanto non quivi stabilito si fa riferimento al Capitolato tecnico per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi di supporto specialistico", giugno 2018 (Allegato 15 al Bando Servizi, MEPA), nonché alle Condizioni Generali di Contratto approvate da Consip per l'Iniziativa detta.

Il contratto verrà stipulato attraverso la piattaforma MEPA con l'invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale.